



Decisione/0163/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0147/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente
Monica De Vergori - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17576/231pf25-26/GC/PG/ep del 14 gennaio 2026 e depositato il 15 gennaio 2026, nei confronti del sig. Francesco Zonfa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 17576/231pf25-26/GC/PG/ep del 14 gennaio 2026 e depositato il 15 gennaio 2026, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Francesco Zonfa, attualmente calciatore tesserato per la società ASD Indomita Pomezia, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto in data 5.08.2025 una richiesta di tesseramento per la società ASD Anzio Calcio 1924, pur avendo già sottoscritto in data 22.07.2025 una "dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane dilettante ai sensi dell'art 32 delle NOIF" per la stessa stagione sportiva con la società ASD Indomita Pomezia.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND del 10.09.2025 alla quale erano allegati i tesseramenti del calciatore Francesco Zonfa dai quali emergeva che: in data 22.07.2025 il sig. Zonfa sottoscriveva una "*dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane dilettante ai sensi dell'art. 32 delle NOIF*" per la stagione sportiva 2025-2026, con la ASD Indomita Pomezia; nonostante l'accordo con la società ASD Indomita Pomezia pochi giorni dopo, in data 5.08.2025, il sig. Zonfa sottoscriveva una nuova una richiesta di tesseramento per la società ASD Anzio Calcio 1924.

Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando al sig. Francesco Zonfa, la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto in data 5.08.2025 una richiesta di tesseramento per la società ASD Anzio Calcio 1924, pur avendo già sottoscritto in data 22.07.2025 una "*dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane dilettante ai sensi dell'art 32 delle NOIF*" per la stessa stagione sportiva con la società ASD Indomita Pomezia.

A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Zonfa non articolava difese e, pertanto, la Procura, ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

In vista dell'udienza, nessuna attività è stata compiuta dai deferiti.

Il dibattimento

All'udienza del 05.02.2026 sono comparsi gli Avv.ti Andrea Sterlicchio De Carli e Francesco Keller in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per il deferito. L'Avv. Sterlicchio De Carli si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi al deferito la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza. Nessuno è comparso in rappresentanza del deferito.



La decisione

Dal compendio probatorio acquisito è emerso che il sig. Francesco Zonfa ha effettivamente proceduto a sottoscrivere due prestazioni di tipo sportivo con vincolo annuale con due società diverse nell'ambito della stessa stagione sportiva 2025/2026. In particolare, in data 22.07.2025 il sig. Zonfa sottoscriveva una "*dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane dilettante ai sensi dell'art 32 delle NOIF*" per la stagione sportiva 2025-2026 con la società ASD Indomita Pomezia per poi procedere in data 05.08.2025, nonostante l'intervenuto accordo con la società ASD Indomita Pomezia assunto pochi giorni prima, alla sottoscrizione di una nuova una richiesta di tesseramento per la società ASD Anzio Calcio 1924.

Tale circostanza è stata pacificamente ammessa dal sig. Zonfa nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi al rappresentante della Procura Federale il giorno 23.10.2025 in cui, tuttavia, a propria giustificazione il deferito ha spiegato di essere stato indotto in errore da un dirigente dell'Anzio Calcio, il sig. Massimiliano Ciccantelli, che lo avrebbe rassicurato sulla bontà dell'accordo con l'Anzio Calcio.

La giustificazione addotta – peraltro smentita, nel corso dell'audizione del 12.11.2025, dallo stesso sig. Ciccantelli il quale negava di essere mai stato informato dallo Zonfa di un suo precedente tesseramento con la Indomita Pomezia – non è idonea a escludere la rimproverabilità della condotta del deferito il quale, con palese negligenza, ha sottoscritto due prestazioni di tipo sportivo con vincolo annuale con due società diverse nell'ambito della stessa stagione sportiva 2025/2026.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congruo irrogare la sanzione di giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Francesco Zonfa la sanzione di giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2026.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Valentina Ramella

Depositato in data 10 febbraio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai